

TRENTO 2008

1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) L.p. 11 marzo 2008, n. 2 (B.U. 25 marzo 2008, n. 13)

Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura.

Si tratta di una legge organica che ridisegna la disciplina della materia, abrogando al contempo l'analoga legge 16/1988.

Si demanda alla giunta provinciale l'individuazione delle agevolazioni per la promozione e lo sviluppo dell'apicoltura.

Vengono quindi definiti aspetti quali la denuncia, da parte degli apicoltori, degli apiari e degli alveari detenuti, la profilassi e la denuncia delle malattie delle api, le forme di nomadismo degli apicoltori, l'installazione degli apiari e la distanza minima tra loro, la selezione di api regine, l'uso di agrofarmaci, la formazione di esperti apistici, l'istituzione della commissione apistica provinciale ai fini della predisposizione e del monitoraggio degli interventi, la vigilanza e le sanzioni.

(b) Decreto del presidente della provincia 27 maggio 2008, n. 21 (B.U. 1 luglio 2008, suppl. n. 1 al n. 27)

Regolamento concernente "Modifiche al decreto del presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21 (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica all'aperto)".

Le principali modifiche apportate riguardano gli allestimenti mobili, le aree di sosta in zone di protezione dei laghi, le attività non soggette ad autorizzazione. Viene altresì sostituita l'allegata tabella A, contenente elementi per la classificazione degli esercizi ricettivi all'aria aperta. La sezione E (dotazioni complementari) della tabella A verrà sostituita con decreto del presidente della provincia 20 ottobre 2008, n. 45.

(c) Decreto del presidente della provincia 24 settembre 2008, n. 41 (B.U. 11 novembre 2008, n. 46)

Regolamento di attuazione dell'articolo 43 ter della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno all'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) riguardante la coltivazione, raccolta e commercio di piante officinali coltivate in Trentino.

In attuazione della legge citata nel titolo, il regolamento disciplina la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la preparazione, la trasformazione, il confezionamento e il

commercio di piante officinali coltivate in Trentino. Viene disposta l'istituzione dell'elenco provinciale degli operatori abilitati alla suddetta attività, e sono definiti i requisiti necessari all'iscrizione. Viene inoltre definito il disciplinare per la produzione, raccolta e trasformazione dei prodotti, nonché l'attività di vigilanza e controllo. I produttori sono tenuti ad istituire un sistema interno di controllo sulla rintracciabilità e tracciabilità dei prodotti, sia ottenuti in azienda che acquistati presso altri produttori.

(d) Decreto del presidente della provincia 17 ottobre 2008, n. 44 (B.U. 11 novembre 2008, n. 46)

Modifiche del decreto del presidente della giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32 (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 “Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento”).

Le modifiche principali riguardano i provvedimenti di revoca o sospensione delle autorizzazioni all'esercizio; i requisiti professionali per l'attività di commercio su aree pubbliche con somministrazione; gli esercizi di vendita al dettaglio; i centri commerciali al dettaglio; l'orario notturno occasionale; i luoghi storici del commercio e le botteghe storiche; l'allegato 1 contenente la tabella “Articoli per farmacia”.

(e) Decreto del presidente della provincia 20 ottobre 2008, n. 46 (B.U. 25 novembre 2008, suppl. n. 2 al n. 48)

Modifiche del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28 (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 “Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica”).

Le principali modifiche riguardano le pertinenze degli esercizi alberghieri, le dotazioni delle unità abitative; i parametri per la classifica alberghiera; l'attività commerciale al dettaglio negli esercizi alberghieri; i visti di corrispondenza; l'esercizio di bed & breakfast e degli ostelli della gioventù; gli alberghi diffusi; i marchi di qualità. Vengono sostituite la tabella A (Parametri strutturali e parametri accessori) e D (Tipologia degli appartamenti), viene inserita la D bis e soppressa la tabella C.

(f) Decreto del presidente della provincia 20 ottobre 2008, n. 47 (B.U. 7 gennaio 2009, n. 2)

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, come modificata dalla legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20.

Il regolamento dispone in merito ai rifugi alpini e ai bivacchi. Vengono definiti i requisiti minimi e massimi funzionali e strutturali; i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, di approvvigionamento idrico, di depurazione degli scarichi; i periodi di apertura e i servizi minimi di gestione; i requisiti soggettivi dei gestori; le caratteristiche dei bivacchi.

(g) Decreto del presidente della provincia 3 novembre 2008, n. 51 (B.U. 25 novembre 2008, suppl. n. 2 al n. 48)

Regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta-legno, le modalità di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale (articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).

Il regolamento è articolato in 8 titoli e comprende anche 7 allegati. Il titolo I è dedicato alla produzione e commercializzazione dei materiali di base e di moltiplicazione. Il titolo II disciplina la cabina di regia della filiera foresta-legno, organo di consulenza tecnica della giunta provinciale, definendone le funzioni, la composizione, i criteri di funzionamento.

Il titolo III ha come oggetto il fondo forestale provinciale e la commissione che lo gestisce. Il titolo IV contiene la disciplina della viabilità forestale, in attuazione della legge provinciale 11/2007 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette, vedi *Trento, 2007, 1.2 c*). Il titolo V (disposizioni finali e comuni) dispone, fra l'altro l'abrogazione di tre regolamenti precedenti, relativi i primi due al funzionamento della Commissione forestale provinciale, il terzo alla viabilità forestale.

(h) Decreto del presidente della provincia 5 novembre 2008, n. 52 (B.U. 7 gennaio 2009, n. 2)

Regolamento di attuazione dell'articolo 18 bis della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista.

I tre capi del regolamento disciplinano rispettivamente l'attività di acconciatore e di estetista (definizione delle attività, requisiti degli operatori e dei locali, casi di sospensione e divieto dell'attività, vigilanza, controlli e sanzioni); gli indirizzi generali per eventuali regolamenti comunali; le disposizioni applicabili fino all'eventuale adozione di regolamenti comunali.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) L.p. 4 agosto 2008, n. 15 (B.U. 19 agosto 2008, n. 34)

Distretto agricolo del Garda trentino.

La legge sancisce l'istituzione, da parte della comunità Alto Garda e Ledro, il distretto agricolo del Garda trentino quale strumento e progetto unitario finalizzato alle attività agro-silvo-pastorali, alla promozione della fruizione culturale, turistica e ricreativa, al recupero paesistico e ambientale, all'equilibrio ambientale dell'area del distretto e delle zone circostanti. Viene specificato che il distretto non si configura come area protetta.

Vengono disciplinate le competenze della comunità in relazione agli obiettivi suddetti e alla gestione del distretto mediante apposita agenzia, struttura organizzativa alle dirette dipendenze della comunità stessa. Vengono definiti gli aspetti ordinamentali dell'agenzia, e si demanda al consiglio di amministrazione di essa l'adozione del programma di attività del distretto; si demanda altresì alla comunità l'approvazione di un programma di riqualificazione agricola.

(b) Decreto del presidente della provincia 21 agosto 2008, n. 34 (B.U. 21 ottobre 2008, suppl. n. 4 al n. 43)

Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e i compiti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali (articolo 68 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).

L'agenzia di cui al titolo, istituita ai sensi della legge provinciale 11/2007 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette, vedi *Trento, 2007, 1.2 c*), viene qui disciplinata quanto ai suoi compiti, agli organi, alla struttura organizzativa e al personale, al programma di attività e alla gestione economico-finanziaria. Vengono anche definiti i poteri della giunta provinciale di impartire direttive e indirizzi all'agenzia per le attività connesse al suo funzionamento.

(c) Decreto del presidente della provincia 17 settembre 2008, n. 38 (B.U. 21 ottobre 2008, suppl. n. 4 al n. 43)

Regolamento per la definizione dei requisiti specifici e delle norme procedurali per il riconoscimento e la vigilanza di organizzazioni dei produttori agricoli operanti nella provincia di Trento non regolamentate da specifica normativa comunitaria (Legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3).

In attuazione della legge citata nel titolo (Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria, di energia, vedi *Trento, 2005, 1.1 a*), questo regolamento definisce i requisiti specifici e le norme procedurali per il riconoscimento e la vigilanza sulle organizzazioni dei produttori agricoli operanti nella provincia di Trento non regolamentate da specifica normativa comunitaria.

Vengono abrogati la legge provinciale 18/1985 ed altri articoli di leggi successive.

L'allegata tabella A determina il valore minimo della produzione commercializzata, per ogni prodotto e/o settore, ai fini del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

(d) Decreto del presidente della provincia 5 novembre 2008, n. 52 (B.U. 7 gennaio 2009, n. 2)

Regolamento concernente la procedura di approvazione dei piani forestali e montani, dei piani di gestione forestale aziendale e dei piani semplificati di coltivazione e dei piani degli interventi di interesse pubblico nonché dei piani per la difesa dei boschi dagli incendi (articoli 2, 6, 57, 85 e 86 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).

In attuazione della legge citata nel titolo (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), il regolamento disciplina i parametri dimensionali per la definizione di bosco e pascolo; i requisiti professionali per la redazione dei piani forestali e montani, le procedure per la loro approvazione e le forme di partecipazione, nonché i criteri per la loro revisione; i requisiti professionali per la redazione dei piani di gestione aziendale e dei piani semplificati di coltivazione, la definizione dei loro contenuti e delle procedure di approvazione, nonché i criteri per la loro revisione; le procedure di approvazione dei piani degli interventi di interesse pubblico; le procedure per l'elaborazione e l'adozione del piano per la difesa dei boschi dagli incendi e della sua revisione, nonché la definizione dei contenuti e della sua durata.

All'entrata in vigore di questo regolamento, cessano di applicarsi alcune disposizioni contenute in due regi decreti del 1923 e del 1926, e vengono abrogate alcune norme di leggi provinciali.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) *L.p. 25 luglio 2008, n. 12 (B.U. 5 agosto 2008, suppl. n. 2 al n. 32)*

Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo ecologico di biomassa legnosa per scopi energetici.

Vengono individuati gli interventi della provincia, finalizzati alla riduzione del consumo di combustibili fossili e alla riduzione dell'immissione in atmosfera di gas clima-alteranti, e alla conseguente promozione dello sviluppo della filiera legno-energia locale, mediante il sostegno alla produzione, alla raccolta, alla trasformazione e al corretto utilizzo della biomassa legnosa per scopi energetici.

La legge elenca una serie di iniziative da finanziarsi da parte della provincia.

4. *Leggi finanziarie*

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

(a) *Decreto del presidente della provincia 14 aprile 2008, n. 14 (B.U. 7 gennaio 2009, suppl. n. 1 al n. 18)*

Abrogazione di disposizioni regolamentari provinciali.

Ai fini della semplificazione normativa, questo regolamento abroga espressamente disposizioni già abrogate in maniera implicita per il sopravvenire di nuove norme regolamentari o in conseguenza dell'abrogazione espressa di leggi cui le disposizioni regolamentari danno attuazione.

L'allegato A contiene i regolamenti abrogati, per un totale di 380, emanati tra il 1930 e il 2005, di cui 3 in materia di agricoltura, 20 in materia di risorse forestali e montane, 5 in materia di industria e artigianato, 18 in materia di turismo, commercio e cooperazione